



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

*Regolamento
per l'utilizzo dei piazzali portuali per il deposito temporaneo delle
merci nei porti di Augusta e Catania - circoscrizione territoriale
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale*

Sommario

Articolo 1	2
Definizioni	2
Articolo 2	2
Finalità e aree di deposito/sosta	2
Articolo 3	2
Durata del deposito "temporaneo" delle merci in colli e varie	2
Articolo 4	2
Procedura autorizzativa al deposito di merci in colli e varie	3
Articolo 5	4
Disciplina al deposito di merci in colli e varie	4
Articolo 6	6
Franchigia e corrispettivo economico merce in colli e varie	6
Articolo 7	6
Verifiche ed accertamenti	6
Articolo 8	7
Sanzioni	7
Articolo 9	7
Entrata in vigore e pubblicità	7
Articolo 10	7
Obbligo di osservanza delle norme e disposizioni finali	7

Allegati

- modulo "deposito temporaneo" – porto di Augusta
- modulo "deposito temporaneo" – porto di Catania

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si deve intendere:

- **AdSP**: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
- **Legge 84/94**: la legge n.84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche e integrazioni;
- **Codice della Navigazione**: R.D. 30 marzo 1942, n.327;
- **Regolamento**: il presente regolamento;
- **Ambito portuale del Porto di Augusta**: circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del Porto di Augusta individuata con il D.M. 5 settembre 2001 recante l'individuazione della circoscrizione territoriale dell'ex Autorità Portuale di Augusta emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- **Ambito portuale del Porto di Catania**: circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del Porto di Catania individuata con DD.MM. del 06 aprile 1994 e 24 gennaio 2000 emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione);
- **Aree di sosta/deposito**: porzioni/lotti di sedime portuale da occupare "temporaneamente" per consentire il deposito/sosta delle merci in colli e varie;

Articolo 2

Finalità e aree di deposito/sosta

Il presente Regolamento disciplina le procedure finalizzate a consentire al soggetto interessato (impresa portuale / ricevitore delle merci / agenzia marittima / spedizioniere doganale / proprietario della merce o suo delegato) di occupare "temporaneamente" delle aree portuali, come individuate al successivo capoverso, per consentire il deposito delle merci in colli e varie da imbarcare e/o sbarcare su e da nave in sosta nel porto di Augusta/Catania, ai sensi del disposto dell'art.50 del Codice della Navigazione.

L'occupazione "temporanea" di aree per il deposito delle merci in colli e varie è consentito nelle aree/lotti disponibili, come predeterminati ed individuati da questa AdSP negli elaborati tecnici all'uopo predisposti ed allegati alla presente disciplina denominati come segue:

Porto di Augusta

ALLEGATO B);

Porto di Catania

ALLEGATO A) - Tav.5) Molo Francesco Crispi, Tav.6) Molo di Mezzogiorno;

Articolo 3

Durata del deposito "temporaneo" delle merci in colli e varie

La durata dell'occupazione "temporanea" delle aree/lotti, come individuati nelle allegate planimetrie, per il deposito delle merci in colli e varie, in attesa di imbarco o sbarcati, sono definite come segue:

Porto di Augusta

- **Sosta breve (franchigia):** I materiali e le merci depositate nelle aree demaniali marittime del Porto Commerciale di Augusta godono di un periodo di franchigia di giorni 20 (venti);
- **Sosta lunga:** dal 21° giorno e fino al 120° giorno di sosta.

Porto di Catania

- **Sosta breve (franchigia):** in caso di merce da imbarcare indica la durata dei giorni di sosta delle merci per il tempo necessario alla pianificazione e organizzazione dell'attività di impresa e fino all'inizio delle operazioni portuali, ed è pari a giorni 15 (quindici); Nel caso di merce sbarcata indica la durata dei giorni di sosta delle merci per il tempo necessario alla uscita dagli spazi portuali, inizia dalla fine delle operazioni portuali di sbarco, ed è pari a giorni 15 (quindici);
- **Sosta lunga:** dal 16° giorno e fino al 60° giorno di sosta;
- **Sosta speciale lunga:** oltre il 60° giorno e fino al 120° giorno di sosta;

Articolo 4

Procedura autorizzativa al deposito di merci in colli e varie

Il soggetto (impresa portuale / ricevitore delle merci / agenzia marittima / spedizioniere doganale / proprietario della merce o suo delegato) che intende occupare o prorogare l'occupazione delle aree portuali, come individuate al precedente articolo 2, per il deposito "temporaneo" delle merci da imbarcare e/o sbarcare su e da nave all'ormeggio nel porto di Augusta/Catania, deve produrre preventiva comunicazione di occupazione all'AdSP ed all'Autorità Marittima, predisposta sul modulo "sosta temporanea", allegato al presente Regolamento, almeno 48 ore prima del previsto inizio del deposito/proroga mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata adspmaresiciliaorientale@pec.it.

Qualora le 48 ore precedenti il previsto inizio del deposito/proroga coincidano con giornata festive o prefestiva la trasmissione del modulo dovrà avvenire entro le ore 11:00 del giorno lavorativo antecedente.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la comunicazione deve essere presentata per via telematica allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

Il modulo "sosta temporanea" contiene i seguenti dati:

- generalità complete del richiedente (impresa portuale / ricevitore delle merci / agenzia marittima / spedizioniere doganale / proprietario della merce o suo delegato), il deposito della merce o materiale, nome e nazionalità della nave e tipo di operazione portuale da eseguire; *qualora non si abbia conoscenza del nome della nave apporre il termine generico "QUOVIS" ovvero TBN" (TO BE NOMINATED)*;
- individuazione dell'area/lotto portuale da occupare interessata dal deposito temporaneo della merce;
- descrizione, tipologia e quantità delle merci da depositare e loro destinazione/provenienza;
- previsione della durata del deposito espressa in giorni;
- assunzione di responsabilità per la guardiania delle merci e dei materiali;
- accettazione delle disposizioni e norme contenute nel presente regolamento;

- distinta degli oneri di occupazione previsti.

La presentazione del modulo “sosta temporanea” completo di ogni informazione richiesta e corredato dei documenti nonché del giustificativo di avvenuto pagamento del corrispettivo, se dovuto, costituisce titolo abilitante al deposito delle merci, salvo diversa indicazione resa da questa AdSP.

Articolo 5

disciplina del deposito di merci in colli e varie

L'occupazione “temporanea” di aree per il deposito in sosta delle merci in colli e varie, è consentita nelle aree/lotti disponibili come individuati nelle allegate planimetrie A) e B).

La comunicazione di deposito delle merci, predisposta sul modulo “sosta temporanea”, nelle aree/lotti individuate al precedente articolo 2 non comprende il periodo che coincide con la permanenza della nave all'ormeggio intesa ad effettuare operazioni portuali di carico e scarico merci.

I materiali e le merci destinate al deposito in sosta in attesa di imbarco possono essere introdotti nel porto solo dopo che i richiedenti abbiano trasmesso il previsto “modulo” di cui all'articolo 4.

La produzione del modulo “sosta temporanea” non dà diritto ad ormeggi preferenziali presso le banchine del porto.

Al fine di consentire un immediato collegamento tra la merce presente in ambito portuale e la relativa comunicazione di deposito, il soggetto (impresa portuale / ricevitore della merce / agenzia marittima / spedizioniere doganale / proprietario della merce o suo delegato) che occupa, anche in proroga le aree/ lotti ha l'obbligo di apporre copia della comunicazione al deposito su un lato della catasta depositata presso il lotto interessato, ovvero, sul transennamento se realizzato. Altresì, lo stesso soggetto dovrà assicurarsi che la copia della comunicazione (rilascio/proroga) rimanga leggibile per tutta la durata del deposito.

Al termine dell'occupazione il soggetto interessato ha l'obbligo di rimettere le aree/lotti utilizzate per il deposito in pristino stato curandone, in particolare, la pulizia.

Trascorso il periodo previsto per la sosta speciale lunga il soggetto depositante è obbligato a sgomberare la/e area/e occupata/e.

Qualora il soggetto depositante la merce che intenda occupare per un periodo riconducibile alla sosta “fino a giorni 120”, allo scadere del 110° giorno, ravvisasse l'impossibilità a rispettare il limite temporale previsto per la sosta stessa, per comprovate e conclamate necessità debitamente documentate, deve avanzare istanza al competente ufficio Demanio di questa AdSP per l'individuazione di un'area di sedime portuale, diversa da quella destinata al deposito/sosta “temporanea” delle merci, ove trasferire a deposito la merce nel rispetto delle norme dettate dal regolamento d'uso delle aree demaniali marittime in vigore. Gli oneri economici per l'occupazione demaniale marittima, della rimozione e trasferimento della merce, nonché, quelli maturati fino alla data della rimozione della merce come determinati al successivo articolo 6, rimangono a carico del soggetto depositante.

Qualora allo scadere dei 120 giorni l'area/lotto risultasse occupato, senza che sia stato rispettato quanto previsto al capoverso precedente, l'occupazione verrà ritenuta abusiva e questa AdSP avvierà d'ufficio la procedura di sgombero, dandone comunicazione alla Direzione Marittima ed al soggetto interessato, ed imputando allo stesso gli oneri maturati fino alla data della rimozione della merce come determinati al successivo articolo 6, nonché gli oneri economici per l'occupazione demaniale, nonché di rimozione e trasferimento della merce, ***maggiorati del 200% a titolo***

di sanzione.

Nelle aree/lotti individuati al precedente articolo 2 è consentita la sosta delle merci varie ed in colli, con esclusione delle merci pericolose oggetto di diversa disciplina.

Resta sempre salva la facoltà per l'AdSP di modificare, per comprovate esigenze di carattere operativo e sentita la locale Capitaneria di Porto, l'area/lotto di deposito presso un'area/lotto diversa da quella indicata dal depositante.

L'AdSP può disporre, in qualunque momento, lo sgombero delle aree/lotti interessati dal deposito, qualora lo ritenga necessario per ragioni di sicurezza ovvero per esigenze di interesse pubblico, per l'uso commerciale del porto, per l'esecuzione di lavori o, più in generale, per l'operatività e l'agibilità del sedime portuale, con conseguente onere, per il soggetto depositante, di sgomberare le aree/lotti occupati rimettendole in pristino stato, entro il termine stabilito dalla stessa AdSP e senza aver diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta. In caso di inerzia, l'AdSP può dare corso d'ufficio prevedendo il rimborso delle spese, di sgombero delle aree/lotti e trasferimento della merce in altro sito, a carico dell'impresa inadempiente nei modi prescritti dall'art.84 del Codice della Navigazione.

Il soggetto depositante rimane direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti con la comunicazione prodotta.

L'AdSP non si assume alcuna responsabilità per danni e/o ammanchi verificatisi alle merci depositate essendo la relativa custodia e/o guardiania di esclusiva competenza del soggetto depositante.

In caso di più comunicazioni inerenti la medesima area/lotto l'AdSP accoglierà le stesse in ordine di arrivo.

Il soggetto depositante le merci varie e in colli, come individuate al precedente articolo 1, da imbarcare e/o sbarcare su e da nave in sosta nel porto di Augusta/Catania, è obbligato a rivolgersi per il trasporto delle merci di che trattasi a soggetti in possesso della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), prodotta ai sensi del "regolamento delle attività commerciali di cui all'art.68 del Codice della Navigazione, in corso di validità.

Il soggetto depositante è obbligato a lasciare liberi da merci e materiali gli accessi alle aree in concessione, rendendo altresì agevole la manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dalle stesse.

Il soggetto depositante è obbligato, al termine del periodo di occupazione/proroga indicata nel modulo "sosta temporanea", a dare tempestiva comunicazione di avvenuto sgombero in caso di merce sbarcata, ovvero, inizio delle operazioni portuali in caso di merce da imbarcare, per giustificare il termine dell'occupazione delle aree/lotti specificando il riferimento ed il numero di pratica.

Il deposito "temporaneo" delle merci varie e in colli è VIETATO:

- a) sulle aree destinate al transito e sosta degli autoveicoli di qualsiasi genere **nonché sulle banchine portuali** del porto di Augusta;
- b) sulle aree in concessione (ad esclusione dei soggetti concessionari);
- c) sulle aree ove sono presenti gli attraversamenti delle utenze, pozzetti d'ispezione e in adiacenza alle recinzioni che delimitano l'ambito portuale;
- d) nelle aree interessate dalla movimentazione ad opera di mezzi meccanici portuali;
- e) in tutte le zone che, per ragioni di igiene e sicurezza del lavoro, l'AdSP precluda da tale attività;

Articolo 6

Franchigia e corrispettivo economico merce in colli e varie

Il deposito/sosta breve (franchigia) decorre dalla data stabilita nella comunicazione al deposito ed è a titolo gratuito, la stessa non potrà subire deroghe a causa di eventuali ritardi connessi all'arrivo della nave.

Per il periodo eccedente il deposito a titolo gratuito, l'istante è tenuto a versare presso il servizio di tesoreria di questa AdSP il corrispettivo economico calcolato sulla scorta delle seguenti misure:

Porto di Augusta

- € 5,00 (cinque/00) al giorno ogni 100 mq. di area occupata dal 21° e fino al massimo al 120° giorno di sosta (sosta lunga);

Alla sopradetta tariffa verranno applicate le seguenti aliquote di maggiorazione:

- + 200% oltre il 120° giorno a titolo di indennizzo per occupazione abusiva.

Porto di Catania

Lotto 1-2-3 presso il molo F.sco Crispi

- € 4,50 (quattro/50) al giorno dal 16° fino al 60° giorno (sosta lunga);

Lotto da 1 a 12 presso molo di mezzogiorno e Lotto da 4 a 8 presso il molo F.sco Crispi

- € 8,00 (otto/00) al giorno dal 16° fino al 60° giorno (sosta lunga);

Alle sopradette tariffe verranno applicate le seguenti aliquote di maggiorazione:

- + 20% dal 61° al 120° giorno (sosta speciale lunga);
- + 200% oltre il 120° giorno a titolo di indennizzo;

Il canone è dovuto per effetto della messa a disposizione dell'area/lotto demaniale interessata a favore del soggetto occupante. Gli importi di cui sopra dovranno essere versati con indicazione della seguente causale: corrispettivo deposito temporaneo merci – rif. PRATICA N. ___/20__ (Anno) porto di Augusta o Catania, mediante bonifico bancario da effettuarsi presso la tesoreria di questa AdSP presso c/c dell'istituto BANCA AGRICOLA POPOLARE di RAGUSA utilizzando il seguente codice IBAN: **IT 74 O 05036 84620 T20390391502**.

In caso di proroga del periodo di deposito temporaneo indicato nella comunicazione, nei modi e termini di cui al precedente articolo 4, dovrà essere allegata copia della ricevuta del versamento inerente il periodo di proroga.

Ai fini della regolarizzazione contabile dei versamenti, con cadenza mensile, l'ufficio competente comunicherà all'Amministrazione apposito elenco delle comunicazioni di deposito pervenute con a fianco l'ammontare dei corrispettivi versati.

Articolo 7

Verifiche ed accertamenti

L'AdSP, per mezzo del proprio personale preposto potrà effettuare le verifiche circa la effettiva rispondenza

della occupazione rispetto a quanto dichiarato in sede di comunicazione di deposito/sosta temporanea delle merci in colli e varie.

Qualora dovessero emergere discordanze fra i dati accertati e quanto dichiarato dal soggetto depositante, ovvero, occupazioni di superficie ricadente in aree/lotti non dichiarati, questa AdSP rettificherà d'ufficio i dati, fino alla concorrenza dell'occupazione delle aree/lotti accertati dandone comunicazione al soggetto interessato. Detta circostanza determinerà una maggiorazione pari a € 250,00, a titolo di sanzione accessoria, per ogni area/lotto oggetto di occupazione non dichiarata.

Qualora, questa AdSP dovesse riscontrare, da controlli effettuati dal personale preposto, occupazione di suolo demaniale per deposito di merci in aree/lotti retrostanti le banchine per le quali non sia stata prodotta la preventiva comunicazione trasmetterà le risultanze dell'attività accertativa alla Direzione Marittima/Capitaneria di porto per le attività conseguenziali.

Articolo 8

Sanzioni

I contravventori alle disposizioni stabilite nel presente regolamento saranno puniti a norma degli articoli 1161, 1164, 1165 e 1174 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Articolo 9

Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore in data odierna ed avrà validità fino a revoca, ed in pari data verrà pubblicata sul sito istituzionale di questa AdSP del Mare di Sicilia Orientale all'indirizzo web www.adspmaresiciliaorientale.it.

Articolo 10

Obbligo di osservanza delle norme e disposizioni finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

L'ordinanza n.02 del 28 febbraio 2006 dell'Autorità Portuale di Catania è revocata.

L'ordinanza n.04 dell'11 maggio 2009 dell'Autorità Portuale di Augusta è revocata

Augusta, 06/11/2019

F.to Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto

F.to. Il Commissario Straordinario
Prof. Emilio Errigo